


Comune di BIENO
Provincia di Trento



Nota integrativa
al bilancio di previsione

2026/2028

PREMESSA

A partire dal 1° gennaio 2016 gli enti locali trentini applicano il D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale viene riformato il sistema contabile nazionale per rendere i bilanci delle amministrazioni omogenei, confrontabili ed aggregabili e viene disciplinato, in particolare, nel principio contabile applicato della programmazione allegato n. 4/1, il ciclo della programmazione e della rendicontazione.

La riforma contabile è stata recepita a livello locale con la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, che ha introdotto molti articoli D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m (Testo unico degli enti locali -TUEL). L'art. 11, comma 3, del D.lgs. 118/2011 e l'Allegato n. 4/1 allo stesso D.lgs. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" indicano la "Nota integrativa" tra gli allegati al bilancio di previsione.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale. Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- politico-amministrative in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa.

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, riporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

Elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dei documenti contabili.

<https://www.comune.bieno.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bilanci/Bilancio-preventivo-e-consuntivo>

1.1 Gli strumenti di programmazione.

La Giunta Comunale predisporre e presenta all'esame e all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 - 2027 ed annessi allegati.

Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;

9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;
11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;
12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;
13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggetti;
14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;
15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;
16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. È, in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;
17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

1.2 Pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2026/2028 chiude con i seguenti totali a pareggio:

ESERCIZIO 2026	€. 1.795.777,95.-
ESERCIZIO 2027	€. 1.572.058.63.-
ESERCIZIO 2028	€. 1.559.513,91.-

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2026/2028, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

- 1) politica tributaria e tariffaria: si rinvia alle competenti sezioni della presente nota integrativa e alle singole delibere tariffarie allegate al bilancio di previsione;
- 2) politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative (es. D.L. 78/2010, D.L. 95/2012), al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi, è stata attuata la seguente politica sulla spesa, rispettando quanto previsto dal Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per gli anni 2021 e 2022.

Il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2023 stabiliva che "Nel periodo 2012-2019 la riqualificazione della spesa corrente è stata inserita all'interno del processo di bilancio con l'assegnazione di obiettivi di risparmio di spesa ai singoli enti locali da raggiungere entro i termini e con le modalità definite con successive delibere della Giunta provinciale (c.d. piano di miglioramento).

Alla luce dei risultati conseguiti in tale periodo, con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020 si è concordato di proseguire nell'azione di riqualificazione della spesa anche negli esercizi 2020-2024 assumendo come principio guida la salvaguardia del livello di spesa corrente raggiunto nel 2019 nella Missione 1, declinato in modo differenziato a seconda che il comune abbia o meno conseguito l'obiettivo di riduzione della spesa.

L'emergenza sanitaria da COVID-19 e le sue conseguenze in termini di impatto finanziario sui bilanci comunali ha determinato la sospensione per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 della definizione degli obiettivi di qualificazione della spesa del comuni trentini unitamente all'intento di rivalutare l'efficacia di misure di razionalizzazione della spesa che si basano su dati contabili ante pandemia.

Nell'arco del 2022 tuttavia alle problematiche connesse alla pandemia si sono aggiunti ulteriori elementi di criticità derivanti dalla crisi energetica che ha innescato un aumento generalizzato dei costi incidendo in modo considerevole in termini di spesa nei bilanci degli enti locali. Allo stato attuale l'impatto sulla spesa pubblica dei costi dell'energia elettrica e del gas, del caro materiali e dell'inflazione rende opportuno sospendere anche per il 2023 l'obiettivo di qualificazione della spesa.

Le parti concordano quindi di non fissare un limite al contenimento della spesa contabilizzata nella Missione 1, come indicato nel Protocollo d'intesa per la finanza locale per il 2020 per il periodo 2020-2024.

Resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni che recano vincoli alla spesa relativamente all'assunzione di personale."

2 EREDITÀ CONTABILE DEL CONSUNTIVO PRECEDENTE

2.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo

Il quadri sotto riportati evidenziano il risultato di amministrazione prodotto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e da quella dei residui dell'ultimo esercizio chiuso e il risultato di amministrazione presunto per l'esercizio in corso.

Per quanto riguarda il procedimento seguito per la stesura del bilancio, si è proceduto a determinare il *valore contabile del risultato di amministrazione* applicando valutazioni prudentziali sulla scorta dei dati contabili al momento esistenti. Le conclusioni di questa verifica hanno escluso la presenza di un disavanzo accertato o emergente, circostanza che avrebbe comportato l'iscrizione di pari importo tra le spese del nuovo bilancio.

Partendo da questi dati e dalle informazioni al momento disponibili, si può ragionevolmente affermare che il risultato del rendiconto 2024 e il risultato presunto 2025, come di seguito riportati, non alterano il normale processo di pianificazione delle previsioni di entrata e uscita da destinarsi al nuovo bilancio.

Risultato di amministrazione a rendiconto 2024 dopo il riaccertamento ordinario dei residui

FONDO DI CASSA al 01/01/2024

RISCOSSIONI

PAGAMENTI

FONDO DI CASSA al 31 dicembre 2024

RESIDUI ATTIVI

SOMMA

RESIDUI PASSIVI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31 dicembre 2024

GESTIONE		
residui	competenza	TOTALE
417.618,75	1.159.347,66	567.797,51
398.658,15	1.232.832,40	1.576.966,41
		1.631.490,55
		513.273,37
476.559,42	321.128,03	797.687,45
		1.310.960,82
147.674,96	442.097,67	589.772,63
		26.473,46
		134.401,26
		560.313,47

e di accertare che il risultato di amministrazione al 31.12.2024 è così composto:

Parte accantonata
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'
ALTRI ACCANTONAMENTI
Parte vincolata
Parte destinata agli investimenti
Parte libera

	2.288,94
	86.202,32
	121.150,21
	126.804,73
	223.867,27
	560.313,47

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31 dicembre 2024

Risultato di amministrazione 2025 presunto

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2025	560.313,47
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2025	162.464,33
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2025	2.313.905,42
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2025	2.529.793,32
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2025	
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2025	421,67
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2025	
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2025 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2026	507.311,57
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2025	24.967,61
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025	482.343,96
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025:		
	Parte accantonata ⁽³⁾	81.188,94
	Parte vincolata	113.555,34
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	76.583,12
	Vincoli derivanti da trasferimenti	36.972,22
	Parte destinata agli investimenti	19.006,57
	Parte disponibile	268.593,11

2.2 Parametri di deficit strutturale

I parametri di deficit, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono particolari indici previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Il significato di questi valori è fornire un indizio che riveli la solidità delle finanze o l'assenza di una condizione di pre-dissesto. La situazione di deficitarietà strutturale, se presente, può ridurre i margini discrezionali richiesti per formare il nuovo bilancio. La tabella sotto riportata evidenzia i parametri di deficitarietà come rilevati in sede di approvazione del Conto consuntivo 2024.

Sulla base alle informazioni al momento disponibili, la situazione è tale da non alterare il normale processo di programmazione del nuovo bilancio.

PARAMETRI DI DEFICITARIETA'

	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
	SI	NO
P1) Indicatore 1.1 (incidenza spese rigide – ripiano disavanzo, personale e debito – su entrate correnti) maggiore del 48%		X
P2) Indicatore 2.8 (incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%		X
P3) Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0		X
P4) Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%		X
P5) Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%		X
P6) Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell' 1%		X
P7) Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0.60%		X
P8) Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%. Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;		X
Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie		X

3 EQUILIBRI DI BILANCIO

3.1 Equilibri finanziari e principi contabili

I documenti di bilancio sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del *principio n.15 - Equilibrio di bilancio*).

Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere (rispetto del *principio n.16 - Competenza finanziaria*).

Per quanto riguarda infine il controllo sulla veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai servizi, di competenza del responsabile finanziario e finalizzato alla possibile iscrizione di queste poste negli stanziamenti di bilancio, si dà atto che la verifica è stata effettuata tenendo conto delle informazioni al momento disponibili.

Questa situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite sarà poi oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, vengano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti.

In sede di approvazione del bilancio, come per altro anche nelle successive variazioni, è consentito l'utilizzo della quota presunta del risultato di amministrazione costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o dal pre-consuntivo di chiusura, mentre l'applicazione a bilancio delle altre componenti del risultato è consentita solo dopo l'avvenuta approvazione del rendiconto. Il pareggio di bilancio è stato ottenuto senza applicazione di avanzo in considerazione dei ristretti limiti dettati dalla normativa relative al vincolo di finanza pubblica meglio descritto al paragrafo 3.5.

3.2 Gestione contabile del fondo pluriennale vincolato

Secondo il principio della contabilità finanziaria potenziata, gli impegni sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile.

La tecnica contabile con la quale si applica questo principio, prevede l'impiego del *fondo pluriennale vincolato*, lo stanziamento di spesa di ciascun anno è composto dalla quota di impegno che si prevede formerà oggetto di liquidazione (spesa esigibile nell'esercizio) e di quella la cui liquidazione maturerà solo nel futuro (spesa esigibile in uno qualsiasi degli esercizi successivi). Il legislatore ha quindi voluto evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidati ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di incerto esito e collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La soluzione indicata, però, non è esente da difficoltà di gestione.

Venendo ai *criteri adottati per la stesura del documento contabile*, la quota dell'originario impegno che si prevede sarà liquidata nell'esercizio è stata prevista nella normale posta di bilancio delle spese mentre quella che non si tradurrà in debito esigibile in quello stesso esercizio (quota imputabile in C/esercizi futuri) è stata invece collocata nella voce delle uscite denominata *fondo pluriennale vincolato*. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita).

Lo *stanziamento complessivo* delle voci riconducibili al fondo pluriennale in uscita (FPV/U) indica, pertanto, quella parte dell'impegno originario in cui l'esecuzione dell'obbligazione passiva è rinviata ad esercizi successivi.

3.3 Previsioni di cassa

Il documento contabile è stato redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio, mentre le previsioni dei due esercizi successivi hanno interessato la sola competenza. Per quanto riguarda gli importi effettivamente stanziati, le previsioni sui flussi monetari sono state stimate considerando l'andamento prevedibile degli incassi e dei pagamenti sulla base dell'analisi di serie storiche. Dal punto di vista prettamente contabile, le entrate che negli esercizi precedenti a quello di introduzione dei nuovi principi contabili erano state accertate per cassa, in luogo del criterio di competenza, sono state previste continuando ad applicare l'originario criterio, e questo fino al loro esaurimento.

Il prospetto riporta la situazione complessiva che evidenzia il pareggio obbligatorio relativo alle previsioni di competenza ed integrato con l'indicazione dei flussi di cassa previsti (incassi e pagamenti).

3.4 Composizione ed equilibrio del bilancio corrente

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

La legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali", L' art. 9 della Legge n. 243 del 24 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali, come eventualmente. Ai fini della specificazione del saldo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema.

L'art. 1, comma 466, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (legge di bilancio 2017) prevede che, per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Tuttavia, la sentenza n. 274/2017 e la sentenza n. 101/2018 della Corte costituzionale hanno disposto che l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato non debbano subire limitazioni nel loro utilizzo. La Ragioneria generale dello Stato (RGS) ha pubblicato la circolare n. 25 del 3 ottobre 2018, che modifica la precedente circolare RGS n. 5 del 20/02/2018, che rettifica in maniera assai rilevante la disciplina del saldo di finanza pubblica di cui all'art. 9 della legge n. 243/2012 (SFP) (lo stesso saldo previsto dall'art. 1, commi 466 e 468, della legge n. 232/2016).

Nella circolare viene preso atto delle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 e viene precisato che:

- gli enti locali, nell'anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

- ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018, di cui al paragrafo B.1 della circolare n. 5/2018, gli enti locali considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio.

A decorrere dal 2019 non è più quindi necessario predisporre il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica

Il Principio dell'equilibrio di bilancio rappresenta uno dei principi essenziali, imprescindibile e a carattere sostanziale rispetto a tutto il complesso sistema dell'ordinamento contabile pubblico. È un principio di derivazione Costituzionale ai sensi degli articoli n. 81, n. 97 e n. 119. Le disposizioni in materia di equilibri di bilancio hanno avuto una continua evoluzione fino ad arrivare alla legge costituzionale n. 1/2012 e alla legge cosiddetta rinforzata n. 243/2012. Condizione necessaria, ma non sufficiente per il rispetto degli equilibri di bilancio, è il “pareggio di bilancio” in termini di competenza e di cassa del bilancio finanziario autorizzatorio di previsione.

Nel disegno dell'attuale quadro normativo in materia di pareggio di bilancio ed equilibri di bilancio l'articolo 81 e l'articolo 97 della Costituzione, modificati dalla legge costituzionale 20 aprile 2012 n. 1, introducono il pareggio di bilancio da parte di tutte le amministrazioni pubbliche al fine del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea e la sostenibilità del debito pubblico. Con legge rinforzata n. 243/2012, modificata successivamente dalla L. n. 164/2016, è stato prescritto che tutti gli enti territoriali sono tenuti a conseguire l'equilibrio fra spese finali ed entrate finali, considerando spese finali quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 ed entrate finali quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. n. 118/2011. Con successiva legge di bilancio 2019, legge n. 145/2018, sono stati introdotti alcuni principi fondamentali di coordinamento di finanza pubblica che prevedono che gli enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato complessivo di competenza dell'esercizio non negativo, tenendo conto ai fini della determinazione degli equilibri sia il risultato di amministrazione che del fondo pluriennale vincolato. Tale principio deve essere garantito sia in fase di gestione che di rendicontazione, infatti l'art. 1, c. 821 della L. n. 145/2018 dispone nell'ambito del rendiconto: “Gli enti...si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”.

All'interno degli equilibri devono inoltre essere assicurati l'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio di parte capitale.

Attraverso agli schemi ufficiali previsti per l'approvazione del bilancio di previsione è rilevata la dimostrazione degli equilibri di bilancio nonché del relativo pareggio (all'allegato 9 per il bilancio di previsione) nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 162 del TUEL che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato in pareggio, oltre che assicurare l'applicazione del principio dell'equilibrio di bilancio previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 che implica la corretta applicazione di tutti gli equilibri interni ed il loro mantenimento anche in fase di gestione ovvero in sede di apporto delle variazioni al bilancio di previsione.

Si evidenzia che per effetto dell'art. 1, commi 820 e segg. della legge di bilancio 2019, L. 30 dicembre 2018, n. 145, è stata abrogata gran parte della normativa con riferimento al saldo di finanza pubblica che rappresentava un vincolo aggiuntivo di bilancio venuto meno a partire dal 1° gennaio 2019.

In sede di previsione il bilancio finanziario deve quindi essere approvato in pareggio finanziario complessivo, includendo ove applicato anche l'avanzo di amministrazione o il recupero del disavanzo ed il fondo pluriennale vincolato (parte corrente e parte capitale). Il pareggio riguarda gli stanziamenti di previsione della competenza, mentre per la previsione della cassa è previsto che il saldo delle riscossioni e dei pagamenti garantiscono un fondo cassa non negativo, in questo caso le previsioni devono tener conto anche della gestione dei residui attivi e passivi presunti. Dunque, con riferimento alla gestione della competenza del bilancio, il totale degli stanziamenti di previsione di entrata deve pareggiare con il totale degli stanziamenti di spesa.

I documenti di bilancio sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del principio n. 15 - Equilibrio di bilancio).

Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere (rispetto del principio n. 16 - Competenza finanziaria).

La veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa, previste all'interno del bilancio di previsione sulla base delle richieste delle rispettive Direzioni, è stata valutata e verificata tenendo conto delle informazioni al momento disponibili.

Questa situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite sarà naturalmente oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire durante la gestione ed in sede di variazioni al bilancio il mantenimento degli equilibri di bilancio che si riflette sulla piena copertura delle spese correnti ed il corretto finanziamento degli investimenti.

Il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio corrente.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
A)	Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	24.967,61	24.121,33	24.121,33
B)	Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	839.510,34	807.137,30	800.592,58
C)	Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	-	-	-
D)	Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i>	857.645,04	824.713,91	824.713,91
	- fondo pluriennale vincolato	24.967,61	24.121,33	24.121,33
	- fondo crediti di dubbia esigibilità	1.749,29	1.749,29	1.749,29
E)	Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-
F)	Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm. to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	6.544,72	6.544,72	-
	di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	-	-	-
	EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	-	-	-

3.5 **Composizione ed equilibrio del bilancio investimenti**

Anche le poste del bilancio degli investimenti sono state separate da quelle di parte corrente, e ciò al fine di garantire l'autonomo finanziamento di questi due comparti, così diversi per origine e finalità. Il bilancio degli interventi in conto capitale si compone dalle entrate e uscite destinate a finanziare l'acquisto, la fornitura o la costruzione di beni o servizi di natura durevole. In tale ambito, è stata rispettata la regola che impone la completa *copertura*, in termini di stanziamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata.

Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, saranno poi registrate negli anni in cui andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione.

Il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio in c/capitale.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	181.300,00	40.800,00	34.800,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	181.300,00	40.800,00	34.800,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		0,00	0,00	0,00

3.6 Equilibri costituzionali

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

La legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali".

L'art. 9 della Legge n. 243 del 24 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali, come eventualmente. Ai fini della specificazione del saldo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema.

L'art. 1, comma 466, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (legge di bilancio 2017) prevede che, per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Tuttavia, la sentenza n. 274/2017 e la sentenza n. 101/2018 della Corte costituzionale hanno disposto che l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato non debbano subire limitazioni nel loro utilizzo. La Ragioneria generale dello Stato (RGS) ha pubblicato la circolare n. 25 del 3 ottobre 2018, che modifica la precedente circolare RGS n. 5 del 20/02/2018, che rettifica in maniera assai rilevante la disciplina del saldo di finanza pubblica di cui all'art. 9 della legge n. 243/2012 (SFP) (lo stesso saldo previsto dall'art. 1, commi 466 e 468, della legge n. 232/2016).

- Nella circolare viene preso atto delle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 e viene precisato che:
- gli enti locali, nell'anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
 - ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018, di cui al paragrafo B.1 della circolare n. 5/2018, gli enti locali considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio.
- A decorrere dal 2019 non è più quindi necessario predisporre il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

3.7 Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità

Il fondo è costituito per neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come "posizioni creditorie per le quali esistono *ragionevoli elementi* che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati".

La *dimensione iniziale* del fondo crediti dubbi è data dalla somma dell'eventuale componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i crediti in corso di formazione con l'esercizio entrate (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (avanzo a destinazione vincolata). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito. Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione. In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

L'ammontare della voce "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, dalla loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Riguardo al *tipo di credito* oggetto di accantonamento, la norma lascia libertà di scelta delle tipologie oggetto di accantonamento, che possono essere costituite da aggregati omogenei come da singole posizioni creditorie.

Venendo quindi ai criteri effettivamente adottati per la formazione del fondo di questo bilancio, l'importo relativo alla componente stanziata è stata quantificata dopo avere:

- individuato le categorie di entrate che possono dare luogo alla formazione di ulteriori crediti dubbi;
- calcolato, per ciascuna categoria, la media tra incassi in competenza e accertamenti degli ultimi cinque esercizi.

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa, si è invece valutata la possibilità di derogare al principio generare, come per altro ammesso, calcolando il fondo sulla base di dati extra-contabili in luogo dei criteri normali. In questo caso, infatti, gli accertamenti iscritti in contabilità negli anni del quinquennio considerati per il calcolo della media non riportano tutti i crediti verso i debitori ma solo la quota effettivamente incassata in quell'esercizio. In altri termini, con il procedimento extra contabile si va a ricostruire l'entità effettiva dei crediti che erano sorti in ciascun anno, includendo nei rispettivi conteggi, oltre al movimento di cassa, anche la quota che non era stata incassata pur costituendo un credito verso terzi (ricostruzione extra contabile dell'ammontare effettivo del credito verso terzi di ciascun esercizio).

Le entrate oggetto di svalutazione sono costituite in minima parte da entrate derivanti da attività di accertamento in materia tributaria e da proventi da canone occupazione aree e tassa posteggio. La parte più rilevante del fondo deriva dalle sanzioni al codice della strada e ai regolamenti che per effetto del nuovo principio sono previste in entrata sulla base delle sanzioni elevate e non sulla base della stima degli incassi. La composizione del fondo per titoli e tipologie è riportata nella tabella seguente:

	TITOLO	TIPOLOGIA	Accantonamento a FCDE 2026	Accantonamento a FCDE 2027	Accantonamento a FCDE 2028
3	Entrate extratributarie	100 Vendita di beni e servizi derivanti dalla gestione dei beni	26,04	26,04	26,04
3	Entrate extratributarie	100 Vendita di beni e servizi derivanti dalla gestione dei beni	818,80	818,80	818,80
3	Entrate extratributarie	100 Vendita di beni e servizi derivanti dalla gestione dei beni	904,45	904,45	904,45
3	Entrate extratributarie	100 Vendita di beni e servizi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00
			1.749,29	1.749,29	1.749,29

4 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ENTRATE

4.1 Stanziamenti di entrata e attendibilità delle previsioni

Nello stimare le entrate sono state prese in considerazione le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e di stima potessero portare a sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste (attendibilità).

Gli stanziamenti di entrata sono stati valutati anche in base ai rispettivi andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento nel tempo degli equilibri di bilancio (rispetto del principio n.8 - Congruità).

Nei successivi paragrafi si analizzano i criteri seguiti per quantificare gli importi dei diversi tipi di entrata ed attribuire gli stanziamenti, così ottenuti, ai rispettivi esercizi di competenza.

4.2 Tributi

Le risorse di questa natura comprendono le imposte, tasse e tributi similari (Tip.101/E) p.302/E).Per questo tipo di entrate, ma solo in casi particolari, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata all'esercizio in cui il credito diventerà realmente esigibile.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Tributi*. I ruoli ordinari sono stati stanziati nell'esercizio di formazione, fermo restando il possibile accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di una quota percentuale del gettito stimato. Con riferimento ai ruoli emessi prima dell'entrata in vigore dei nuovi principi e nella sola ipotesi in cui l'ente abbia già iniziato a contabilizzare queste entrate per cassa (accertamento sull'incassato invece che per l'intero ammontare del ruolo) ci si può avvalere di una specifica deroga che consente di applicare il precedente criterio di cassa in luogo del nuovo, e questo, fino all'esaurimento delle poste pregresse;
- *Sanzioni ed interessi correlati ai ruoli coattivi*. Qualunque sia la data della loro effettiva emissione (pregressi o futuri), saranno accertate per cassa per cui la previsione del bilancio tiene conto di questa deroga al principio;
- *Tributi riscossi dallo stato o da altra amministrazione pubblica*. Saranno accertati nell'esercizio in cui l'ente pubblico erogatore avrà provveduto ad adottare, nel proprio bilancio, l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa. La previsione, di conseguenza, adotta lo stesso criterio e colloca l'entrata nell'esercizio in cui presumibilmente si verificherà questa condizione;
- *Tributi riscossi per autoliquidazione dei contribuenti*. Possono essere accertati, e quindi previsti nel documento contabile triennale, sulla base delle riscossioni che si stima saranno effettuate entro la chiusura del rendiconto

L'attuale quadro congiunturale, pur presentando segnali di ripresa e consolidamento in vari settori dopo la crisi pandemica e dopo lo shock dei costi dell'energia intervenuto tra il 2022 ed il 2023, sembra necessitare del mantenimento delle misure tributarie di sostegno, in vigore dal 2018 ad oggi, con particolare riferimento all'applicazione di numerose agevolazioni in materia di aliquote e di deduzioni IM.I.S. ai fabbricati di molteplici settori economici. Con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2025 le parti concordano di confermare anche per il 2025 il seguente quadro delle aliquote, detrazioni e deduzioni IM.I.S. a cui corrispondono trasferimenti compensativi ai Comuni da parte della Provincia, con i relativi oneri finanziari a carico del bilancio di quest'ultima.

TITOLO	TIPOLOGIA	Previsioni 2026	2027	2028
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101 Imposte, tasse e proventi assimilati	207.000,00	207.000,00	207.000,00
TOTALE		207.000,00	207.000,00	207.000,00

IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.)

Con gli articoli dall'1 al 14 della L.P. 30 dicembre 2014, n. 14 "Disposizioni per l'assessamento del bilancio 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria 2015)" a partire dal 2015, è stata istituita, ai sensi dell'art. 80 comma 2 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige, l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.); La nuova imposta sostituisce l'IMU e la TASI.

Il presupposto dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) è il possesso, inteso quale titolarità dei diritti reali di proprietà, uso, usufrutto, abitazione, superficie ed enfiteusi sugli immobili di ogni tipo, ferme restando le esclusioni, esenzioni, riduzioni disciplinate dalla legge.

Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è il valore catastale. Il valore catastale è ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto i seguenti moltiplicatori:

- a) 168 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale A10, e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- b) 147 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 84 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- d) 68,25 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- e) 57,75 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore dell'area; il valore dell'area è quello in commercio al 1° gennaio di ogni periodo d'imposta.

Con l'art. 18 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 "Legge di stabilità provinciale 2016", il legislatore provinciale interviene nuovamente in materia di (IM.I.S.) allo scopo, in primo luogo, in analogia a quanto previsto dal legislatore nazionale, di non assoggettare le abitazioni principali (con esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9), in secondo luogo di agevolare le imprese in materia fiscale.

Il protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2024 sottoscritto in data 07 luglio 2023 al punto 1.1 entrate prevede: "I Protocolli in materia di finanza locale per il 2022 e per il 2023 avevano confermato il quadro delle aliquote, detrazioni e deduzioni IM.I.S. in vigore dal 2018, anche per il biennio 2022-2023. Si prende atto, quindi, che la normativa oggi in vigore contiene già le disposizioni necessarie in tal senso fino a tutto il 2023.

L'attuale quadro congiunturale, pur presentando segnali di ripresa e consolidamento in vari settori dopo la crisi pandemica e dopo lo shock dei costi dell'energia intervenuto tra il 2022 ed il 2023, sembra necessitare del mantenimento del sostegno, già in vigore dal 2018 ad oggi, sul versante tributario ed in particolare con riferimento all'applicazione di numerose agevolazioni in materia di aliquote e di deduzioni IM.I.S. ai fabbricati di molteplici settori economici.

Si concorda, quindi, di confermare anche per il periodo d'imposta 2024 il seguente quadro delle aliquote, detrazioni e deduzioni IM.I.S. a cui corrispondono trasferimenti compensativi ai Comuni da parte della Provincia con oneri finanziari a carico del bilancio di quest'ultima."

L'Amministrazione, condividendo questa valutazione ed impostazione strategica in materia di imposizione fiscale comunale, propone al Consiglio Comunale di confermare, anche per il 2026 le aliquote nella seguente misura, rimandando gli eventuali adeguamenti ad avvenuta sottoscrizione del Protocollo d'intesa sulla finanza locale 2026:

- 0,00% per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze e per i fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita inferiore o uguale a € 25.000,00;
- 0,35% per le abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze ed una detrazione, per unità immobiliare, di € 261,41;
- 0,895% per gli altri fabbricati abitativi;

- 0,55% per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali A/10, C/1, C/3, D/2, D/1 (con rendita fino a € 75.000,00), D/7 e D/8 (con rendita fino a € 50.000,00);
 - 0,79% per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali D/3, D/4, D/6, D/9, D/1 (con rendita superiore a € 75.000,00), D/7 e D/8 (con rendita superiore a € 50.000,00);
 - 0,895% per tutte le altre categorie catastali o tipologie di fabbricati;
 - 0,10% per i fabbricati strumentali all'attività agricola (sono tali i fabbricati iscritti a Catasto nella categoria D/10 e quelli che possiedono l'annotazione catastale di ruralità) con rendita superiore a € 25.000,00 ai quali dalla rendita catastale va dedotto un importo pari a € 1.500,00.
- Il Regolamento per la disciplina dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 12.03.2015 e aggiornato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 dd. 19.05.2023.

Per quanto riguarda l'attività di accertamento si proseguirà con l'attività di recupero delle annualità precedenti in linea con quanto effettuato finora con riferimento all'annualità 2021.

TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI)

Resta in vigore la tariffa rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; la tassa, salvo interventi del legislatore, è disciplinata dai commi da 639 a 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)"; nell'applicazione della TARI vale la norma che consente, per i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Il servizio di gestione dei rifiuti è affidato, ai sensi dell'art. 84 del D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L, come modificato con L.R. 23.10.1998 n. 10, alla Comunità Valsugana e Tesino che provvede altresì all'applicazione ed alla riscossione della tariffa nel rispetto della convenzione relativa stipulata con la Comunità e approvata con propria deliberazione nr. 14 dd. 21 febbraio 2002 nonché secondo l'apposito regolamento che disciplina il servizio di Smaltimento rifiuti, approvato con propria deliberazione nr. 16 dd. 7 febbraio 2002.

La tariffa 2026 è quella che verrà proposta dalla Comunità Valsugana e Tesino sulla base del piano finanziario degli interventi relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previsto dall'art. 8 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Con deliberazione del Consiglio comunale nr. 8 di data 28.02.2018 si è approvato lo schema di convenzione per la Gestione Associata del Servizio Pubblico Locale del Ciclo dei Rifiuti che prevede all'art. 8, commi 1) e 2) che pone in capo alla Comunità la potestà deliberativa in ordine ai provvedimenti amministrativi finalizzati alla determinazione degli elementi tariffari della TA.RI.

Verranno confermate anche per l'anno 2026 le agevolazioni tariffarie, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per la disciplina della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti (TA.RI.), nei casi in cui il Comune di Bieno si sostituisce al soggetto obbligato nel pagamento totale o parziale della tariffa.

Addizionale sul consumo di energia elettrica

L'addizionale è stata soppressa ed è compensata con maggiori trasferimenti a valere sul fondo perequativo.

L'Addizionale comunale all'accisa sul consumo dell'energia elettrica è stata soppressa nel 2012 il trasferimento compensativo del mancato gettito è riconosciuto sul fondo perequativo;

Addizionale I.R.P.E.F.

L'ente non ha previsto l'applicazione dell'addizionale.

Trasferimenti correnti

Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Appartengono a questo genere di entrata i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche (Tip.101/E).

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Trasferimenti da PA.* Sono stati previsti, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente.

Per i trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni, l'esigibilità coincide con l'atto di impegno dell'amministrazione concedente. La previsione di entrata, pertanto, colloca lo stanziamento nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato il provvedimento di concessione, compatibilmente con la possibilità di reperire in tempo utile le informazioni necessarie alla corretta imputazione.

Nel Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2025 si conviene che

"Sulla spesa di funzionamento dei Comuni e delle Comunità sono garantite le risorse in linea con gli anni precedenti, incluse quelle per rinnovo dei contratti dei dipendenti 2022-2024, e indennità di area tecnica, mentre la spesa di investimento ha l'obiettivo di rispondere alla richiesta dei Comuni di disporre di un budget triennale (140 milioni) e di fondi per acquedotti (15 milioni per il 2025) e per l'edilizia scolastica (30 milioni per il 2025).

Oltre al fondo di riserva, per 15 milioni, che l'assessore Zanotelli ha preso l'impegno di semplificare per la parte di documentazione progettuale dopo la modifica del Codice dei Contratti (che diviene anche l'occasione per un potenziamento delle stazioni di appalto qualificate al fine di mantenere la capacità di spesa degli ultimi 10 anni con oltre 3 miliardi di euro in opere realizzate dai Comuni), si è data apertura a procedure di indebitamento unificate tra Comuni, utili nella attuale fase di realizzazione delle opere.

È stato inoltre precisato l'avvio della ricognizione per l'analisi fabbisogni dei Comuni in tema di edilizia scolastica-asili nido e di acquedotti. Sono previsti anche 20 milioni integrativi sul fondo perequativo, segno dell'attenzione dell'Amministrazione al sostegno degli investimenti dei territori. La responsabile degli enti locali ha anche anticipato che la finanziaria prossima conterrà stanziamenti utili ad avviare la fase progettuale della chiusura del ciclo dei rifiuti.

Un cenno, importante, al personale dei Comuni: saranno attivate con il Protocollo rilevanti forme di reclutamento, con un corso concorso già a partire dai prossimi mesi finalizzato all'assunzione di almeno 40 nuovi segretari comunali."

Le eventuali maggiori assegnazioni derivanti dalla sottoscrizione definitiva del Protocollo d'Intesa per la Finanza Locale 2025, saranno oggetto di variazione al bilancio 2025/2027.

Le previsioni di bilancio derivanti dai trasferimenti dalla PAT sono state effettuate in termini di prudenza e nei limiti stabiliti dall'ultimo Protocollo d'Intesa approvato in materia di Finanza Locale di data 07/07/2023, integrativo per il 2023 e accordo per il 2024, procedendo, pertanto, allo stanziamento tenendo conto degli importi definitivi del 2024 e di quanto previsto dal Protocollo, confermando inoltre il riconoscimento del 50% della quota interessi della rate di ammortamento dei mutui inerente l'operazione di estinzione anticipata dei mutui dei Comuni condivisa nell'ambito del Protocollo 2015

EX FIM.

Il Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento, con nota n. 130562 del 2 marzo 2018, ha fornito nuove indicazioni in ordine alla modalità di contabilizzazione, a partire dall'esercizio 2018, del recupero delle somme anticipate ai Comuni e destinate all'operazione di estinzione anticipata mutui, in particolare, l'ex Fondo investimenti minori è previsto al lordo della quota annuale di recupero delle somme anticipate al Comune e destinate all'operazione di estinzione anticipata mutui per euro 6.544,72.=.

Si evidenzia che il Protocollo d'intesa per 2023 stabilisce che si rende disponibile la quota ex FIM del Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni nell'ammontare di 13,8 milioni di euro, relativa ai recuperi connessi all'operazione di estinzione anticipata dei mutui di cui alla deliberazione n. 1035/2016

Il prospetto mostra la composizione sintetica dei trasferimenti correnti mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia), a cui pertanto si rinvia.

TITOLO	TIPOLOGIA	PREVISIONI		
		2026	2027	2028
Trasferimenti correnti	101	441.348,30	441.348,30	434.803,58
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			

4.4 Entrate extratributarie

Rientrano in questo titolo la vendita di beni e servizi che derivano dalla gestione dei beni (Tip.100/E), i proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità o degli illeciti (Tip.200/E), gli interessi attivi (Tip.300/E), le altre entrate da redditi da capitale (Tip.400/E) ed i rimborsi e altre entrate correnti (Tip.500/E).

Le previsioni di bilancio, con rare eccezioni riportate di seguito in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Gestione dei servizi pubblici*. I proventi sono stati previsti nell'esercizio in cui servizio sarà effettivamente reso all'utenza, criterio seguito anche nel caso in cui la gestione sia affidata a terzi;
- *Interessi attivi*. Sono stati previsti nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica risulterà esigibile, applicando quindi il principio generale. L'accertamento degli interessi di mora, diversamente dal caso precedente, segue invece il criterio di cassa per cui le entrate di questa natura sono stanziabili solo nell'esercizio in cui si stima avverrà l'incasso;
- *Gestione dei beni*. Le risorse per locazioni o concessioni, che di solito garantiscono un gettito pressoché costante negli anni, sono state di previste come entrate di parte corrente nell'esercizio in cui il credito diventerà esigibile, applicando quindi la regola generale.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate extratributarie mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia), a cui pertanto si rinvia.

TITOLO	TIPOLOGIA	Previsioni		
		2026	2027	2028
Entrate extracontributarie				
	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	140.012,04	126.639,00	126.639,00
	200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	300,00	300,00	300,00
	300 Interessi attivi	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	400 Altre entrate da redditi da capitale	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	500 Rimborsi e altre entrate correnti	41.300,00	22.300,00	22.300,00
TOTALE		191.162,04	158.789,00	158.789,00

4.5 Entrate in conto capitale

Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono comprese in questo titolo i contributi agli investimenti (Tip.200/E), i trasferimenti in conto capitale (Tip.300/E), le entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (Tip.400/E), a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale (Tip.500/E).

Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del triennio autorizzatorio.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico, le entrate che derivano da:

- *Trasferimenti in conto capitale*. Sono state previste, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente (criterio generale). Nel caso di trasferimenti in conto capitale da altri enti pubblici, è richiesta la concordanza tra l'esercizio di impegno del concedente e l'esercizio di accertamento del ricevente, purché la relativa informazione sia messa a disposizione dell'ente ricevente in tempo utile;
- *Alienazione di beni o servizi non immobiliari*. L'obbligazione giuridica attiva nasce con il trasferimento della proprietà del bene, con la conseguenza che l'entrata sarà accertata, e quindi prevista in bilancio, nell'esercizio in cui sorge il diritto per l'ente a riscuotere il corrispettivo, e questo, in base a quanto stabilito dal contratto di vendita;

- *Permessi di costruire (oneri di urbanizzazione).....*L'entrata che ha origine dal rilascio del permesso, essendo di regola immediatamente esigibile, è stata prevista nell'esercizio in cui sarà materialmente rilasciata, ad eccezione delle eventuali rateizzazioni accordate. Tali proventi sono destinati esclusivamente al finanziamento di spese di investimento, quali interventi di manutenzione ordinaria al patrimonio comunale, concorrendo così al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Le manutenzioni sia ordinarie che straordinarie del patrimonio comunale sono ritenute finalità prioritarie anche perché determinanti per la sicurezza e per un efficace ed efficiente erogazione dei servizi.

Nel Protocollo d' intesa in materia di finanza locale per l'anno 2025, in merito al fondo per gli investimenti programmati dai Comuni, ai fini di una più efficace programmazione degli interventi in un'ottica pluriennale, le parti condividono di rendere fin da subito disponibile il fondo relativo all'intero triennio 2025-2027 Una quota di tali risorsesarà ripartita tra i Comuni che hanno conferito risorse al Fondo di solidarietà 2024 sulla base dei criteri già condivisi con la deliberazione n. 629 di data 28 aprile 2017. La restante quota verrà ripartita tra tutti i Comuni sulla base dei medesimi criteri già utilizzati per i riparti precedenti (indicatore stock infrastrutturale).

Per il 2024 si rende disponibile la quota ex FIM del Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni nell'ammontare di 13,8 milioni di euro, relativa ai recuperi connessi all'operazione di estinzione anticipata dei mutui di cui alla deliberazione n. 1035/2016.

Per il 2025 si stimano in circa 52 milioni di euro complessivi le risorse finanziate che saranno assegnate ai Comuni alle Comunità sulla base del riparto dell'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia (canoni aggiuntivi).”

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dallo Stato, dalla Provincia, dalla Comunità Valsugana e Tesino, dal BIM Brenta.

ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE

Ai sensi dell'articolo 1, comma 460 della Legge nr. 232/2016 a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate in conto capitale mentre il dettaglio è riportato nel bilancio ufficiale (entrate per tipologia), a cui pertanto si rinvia.

TITOLO	TIPOLOGIA	Previsioni		
		2026	2027	2028
Entrate in conto capitale	200 Contributi agli investimenti	179.300,00	38.800,00	32.800,00
	300 Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
	400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00
	500 Altre entrate in conto capitale	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE		181.300,00	40.800,00

4.6 Accensione di prestiti

Il bilancio finanziario 2026-2028 non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe fare fronte.

Nel corso del 2015, la Provincia Autonoma di Trento, in attuazione dell'art. articolo 1, comma 413 Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e dell'art. 22 della Legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (legge finanziaria provinciale 2015), per ridurre il debito del settore pubblico provinciale ha anticipato ai comuni le risorse necessarie per l'estinzione anticipata di mutui.

Diversamente dalle istruzioni fornite in passato, il Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento, con nota n. 130562 del 2 marzo 2018, fornisce nuove indicazioni in ordine alla modalità di contabilizzazione, sul bilancio di previsione 2018- 2020 e successivi, del recupero delle somme anticipate ai Comuni e destinate all'operazione di estinzione anticipata mutui, a partire dall'esercizio 2018.

In particolare dovranno essere previste, a partire dall'esercizio finanziario 2018, le seguenti iscrizioni a bilancio:

- PARTE ENTRATA: stanziamento dell'ammontare del trasferimento provinciale a titolo di ex Fondo investimenti minori al lordo della quota annuale di recupero definita dalla delibera di Giunta provinciale n. 1035dd. 17.06.2016 (l'entrata corrispondente al rimborso della quota annuale di recupero delle somme anticipate ai Comuni e destinate all'operazione di estinzione anticipata mutui è contabilizzata al Titolo II delle Entrate, voce del piano dei conti

integrato E.2.01.01.02.000 (ex FIM); per il Comune di Bieno pari ad €. 6.544,72.-.

- PARTE SPESA: stanziamento della quota annuale di recupero, nella Missione 50 "Debito pubblico", Programma 02 "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari", Titolo IV della Spesa "Rimborso prestiti", alla voce del piano dei conti integrato "Rimborso mutui

In termini di cassa, il rimborso della quota annuale potrà avvenire disponendo la regolazione contabile a carico dei fondi impegnati alla voce "Rimborso prestiti" per l'ammontare della quota di recupero, da conteggiare a favore del capitolo di entrata relativo al trasferimento provinciale a titolo di ex Fondo investimenti minori.

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, elevando dall'8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

In particolare l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari al 0,00%, contro un limite normativo pari al 10%.

4.7 Anticipazioni

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l'attuale livello di liquidità consente di presumere che anche per il triennio 2026/2028 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

A titolo precauzionale è comunque stato previsto un apposito stanziamento, sia in entrata che al corrispondente titolo dell'Uscita.

Con deliberazione giunta si provvederà a chiedere al Tesoriere, l'anticipazione di tesoreria prevista dall'art. 222 del D.Lgs. 267/2000 sino ad un importo massimo sopra definito di Euro 250.000,00.= qualora l'ente si possa trovare in carenza di liquidità nel corso dell'esercizio 2026.

Le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle anticipazioni di tesoreria sono contabilizzate nel rispetto del principio contabile generale n. 4, dell'integrità, per il quale le entrate e le spese devono essere registrate per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate.

Al fine di consentire la contabilizzazione al lordo, il principio contabile generale della competenza finanziaria n. 16 prevede che gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle anticipazioni erogate dal tesoriere non hanno carattere autorizzatorio.

Nel rendiconto generale verrà esposto il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi. In allegato al rendiconto verrà dato conto di tutte le movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno.

TITOLO	TIPOLOGIA	PREVISIONI		
		2026	2027	2028
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00

4.8 Entrate per conto di terzi e partite di giro

I servizi per conto terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto terzi e le partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

4.9 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio

per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

FPV	PREVISIONI		
	2026	2027	2028
FPV - parte corrente	24.967,61	24.121,33	24.121,33
FPV - parte capitale	-	-	-

5 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE USCITE

5.1 Stanziamenti di uscita e sostenibilità delle previsioni

Come per le entrate, anche le previsioni sulle uscite sono la conseguenza di una valutazione sui flussi finanziari, talvolta integrata anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione solo le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento ed evitando, nel contempo, sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste di spesa (attendibilità).

Le stime sulle uscite sono state precedute da un'analisi di tipo storico e programmatico ed accompagnate, ove ritenuto necessario, anche da altri parametri obiettivi di riferimento, e questo, al fine di rendere affidabili i documenti così predisposti (attendibilità).

Le previsioni sono state formulate rispettando le norme che disciplinano la redazione dei modelli contabili (correttezza) mentre i documenti riportano i dati con una classificazione che ne agevoli la consultazione.

Gli importi sono stati previsti con un adeguato grado di precisione pur prevenendo, durante la gestione futura, il ricorso a possibili adattamenti. Il bilancio, infatti, essendo per sua natura "di previsione" non può essere costruito come un sistema articolato di documenti imm modificabili.

Dal punto di vista prettamente contabile, l'esigenza di adattare progressivamente le previsioni alla mutevole realtà ha trovato riscontro nell'avvenuta adozione di uno strumento ordinario, come il fondo di riserva, che garantisce la disponibilità di un certo ammontare di risorse utilizzabili per fronteggiare le spese prodotte da eventi imprevedibili o straordinari (rispetto del principio n.7 - Flessibilità).

Le previsioni, con le spiegazioni di metodo e contenuto riportate nei punti che seguono, sono state valutate anche in base agli andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento degli equilibri di bilancio (rispetto del principio n.8 - Congruità).

5.2 Spese correnti

Le uscite di questa natura comprendono i redditi da lavoro dipendente (Macro.101/U), le imposte e tasse (Macro.102/U), l'acquisto di beni e servizi (Macro.103/U), i trasferimenti correnti (Macro.104/U), i trasferimenti di tributi (Macro.105/U), gli interessi passivi (Macro.107/U), le spese per redditi da capitale (Macro.108/U), i rimborsi e le poste correttive delle entrate (Macro.109/U) a cui vanno aggiunte, come voce residuale, le altre spese correnti (Macro.110/U). In taluni casi, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive

l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nell'esercizio in cui l'uscita diventerà esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Trattamenti fissi e continuativi (personale)*. Questa previsione, legata a voci con una dinamica salariale predefinita dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale, è stata stanziata nell'esercizio in cui è prevista la relativa liquidazione e questo, anche nel caso di personale comandato eventualmente pagato dall'ente che beneficia della prestazione. In quest'ultima circostanza, il relativo rimborso è previsto nella corrispondente voce di entrata;
- *Rinnovi contrattuali (personale)*. La stima del possibile maggior esborso, compresi gli oneri riflessi a carico dell'ente e quelli che derivano dagli eventuali effetti retroattivi, è imputabile all'esercizio di sottoscrizione del contratto collettivo, salvo che quest'ultimo non preveda il differimento nel tempo degli effetti economici;
- *Trattamento accessorio (personale)*. Questi importi, se dovuti, sono stanziati nell'esercizio in cui diventeranno effettivamente esigibili dagli aventi diritto, anche se si riferiscono a prestazioni di lavoro riconducibili ad esercizi precedenti;
- *Acquisti con fornitura intrannuale (beni e servizi)*. Questo tipo di fornitura, se destinata a soddisfare un fabbisogno di parte corrente, fa nascere un'obbligazione passiva il cui valore è stato attribuito all'esercizio in cui si prevede sarà adempiuta completamente la prestazione;
- *Aggi sui ruoli (beni e servizi)*. È prevista nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate saranno accertate, e per un importo pari a quello contemplato dalla convenzione stipulata con il concessionario;
- *Gettoni di presenza (beni e servizi)*. Sono attribuiti all'esercizio in cui la prestazione è resa, e questo, anche nel caso in cui le spese siano eventualmente liquidate e pagate nell'anno immediatamente successivo;
- *Utilizzo beni di terzi (beni e servizi)*. Le spese relative al possibile utilizzo di beni di terzi, come ad esempio le locazioni e gli affitti passivi, è prevista a carico degli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere, con il diritto del proprietario a percepire il corrispettivo pattuito;
- *Contributi in conto gestione (trasferimenti correnti)*. Sono stanziati nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato l'atto amministrativo di concessione oppure, più in generale, nell'anno in cui il diritto ad ottenere l'importo si andrà a perfezionare. Infatti, se è previsto che l'atto di concessione debba indicare espressamente le modalità, i tempi e le scadenze dell'erogazione, la previsione di spesa ne prende atto e si adegua a tale prospettiva, attribuendo così l'importo agli esercizi in cui l'obbligazione verrà effettivamente a scadere;
- *Conferimento di incarichi a legali (beni e servizi)*. Questo genere di spese legali, la cui esigibilità non è determinabile a priori, sono provvisoriamente imputate all'esercizio in cui il contratto di prestazione d'opera intellettuale è firmato ed in deroga, quindi, al principio della competenza potenziata. Si tratta di un approccio adottato per garantire l'iniziale copertura e poi effettuare, in sede di riaccertamento dei residui passivi a rendiconto, la re-imputazione della spesa ad un altro esercizio. Quest'ultima operazione, comporterà il ricorso alla tecnica del *fondo pluriennale vincolato* che consente di reimputare l'impegno ad un altro esercizio, purché la relativa spesa sia stata interamente finanziata nell'esercizio in cui sorge l'originaria obbligazione.

ALTRE SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Fondo di riserva – il fondo di riserva è iscritto per €. 16.000,00.= nel 2026, per €. 3.524,71.= nel 2027 e per €. 4.174,71.= nel 2028 – in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondo di riserva di cassa - con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite, ammonta ad € 30.000,00.=.

Fondo crediti dubbia esigibilità -Il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata prevede che le entrate siano accertate nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva, con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito. In linea generale le entrate, ad eccezione di alcune tipologie tassativamente previste nei principi contabili, vengono accertate per il loro intero importo. Contestualmente, per ragioni di prudenza, viene previsto l'obbligo di costituire il fondo crediti di dubbia esigibilità. Quest'ultimo rappresenta un fondo rischi diretto ad evitare che le entrate di dubbia esazione possano finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. Non sono soggette ad accantonamento al FCDE le entrate accertate per cassa (es. IMIS), le entrate garantite da fidejussioni o garanzie (es. cave, piazzali...), le entrate al titolo II (trasferimenti).

Per il calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato usato il metodo A – media semplice, prendendo a riferimento il quinquennio 2020 - 2024. Nel Bilancio di previsione 2026-2028, alla luce di quanto previsto dal principio della competenza finanziaria potenziata, sono stati iscritti stanziamenti, a titolo di "Fondo crediti di dubbia esigibilità", per importi pari a €. 1.749,29.= nel 2026, €. 1.749,29.= nel 2027 ed €. 1.749,29.= nel 2028. Nel corso dell'esercizio ed in particolare in fase di riequilibrio e di assestamento di bilancio gli accantonamenti vengono rivisti in considerazione degli accertamenti maturati e di eventuali variazioni degli stanziamenti di previsione.

Fondo garanzia per debiti commerciali - Il legislatore, con Legge n. 145/2018, ha previsto uno specifico accantonamento denominato "fondo di garanzia debiti commerciali", correlato al ritardo dei pagamenti accumulati dagli enti.

Nello specifico, l'articolo 1, comma 859 e seguenti della L. 145/2018 e ss.mm., prevede che:

- entro il 28 febbraio dell'esercizio successivo a quello nel quale non sia stato ridotto il debito commerciale residuo almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ovvero nel quale sia stato registrato un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti maggiore rispetto ai 30 giorni indicati dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, deve essere stanziato, con deliberazione della Giunta comunale, un fondo di garanzia dei debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione;

- il fondo di garanzia dei debiti commerciali di cui al punto precedente è pari:

- a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Con riferimento alla valutazione dei requisiti per l'eventuale costituzione del FGDC nell'esercizio 2026, si attesta la corretta implementazione della PCC nel corso dell'esercizio 2025 e sulla base degli indici rilevati ad oggi sono state effettuate le relative valutazioni di fini della previsione del FGDC.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle uscite correnti mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio, a cui pertanto si rinvia.

Macroaggregati		Previsione 2026	Previsione 2027	Previsione 2028
101	redditi da lavoro dipendente	284.425,75	267.943,00	267.943,00
102	imposte e tasse a carico ente	32.802,58	32.187,58	32.187,58
103	acquisto beni e servizi	339.618,00	335.368,00	335.968,00
104	trasferimenti correnti	51.900,00	53.350,00	52.100,00
105	trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00
106	fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
107	interessi passivi	100,00	100,00	100,00
109	rimborsi e poste correttive delle entrate	62.000,00	64.000,00	64.000,00
110	altre spese correnti	86.798,71	71.765,33	72.415,33
TOTALE		857.645,04	824.713,91	824.713,91

5.3 Spese in conto capitale

Gli interventi per l'acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli sono stati previsti negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Per gli interventi che non richiedono la stima dei tempi di realizzazione (cronoprogramma), l'imputazione ai rispettivi esercizi è stata effettuata secondo il principio generale, in corrispondenza della prevista esigibilità della spesa.

Rientrano in questo contesto gli investimenti fissi lordi (Macro.202/U), i contributi agli investimenti (Macro.203/U), i trasferimenti in conto capitale (Macro.204/U) ed a cui si aggiunge la voce residuale delle altre spese in conto capitale (Macro.205/U).

Con riguardo alle problematiche contabili di ampio respiro prese in considerazione durante la stesura del bilancio, si evidenzia quanto segue:

- *Finanziamento dell'opera*. La copertura delle spese d'investimento deve sussistere fin dall'inizio e per l'intero importo della spesa, e questo, anche in presenza di una situazione che preveda l'assunzione degli impegni su più esercizi, secondo il criterio della competenza potenziata. L'eventuale presenza in bilancio di stanziamenti in conto capitale, pertanto, non autorizza di per sé l'assegnazione dei lavori che avverrà solo dopo l'avvenuto e completo accertamento della corrispondente entrata. Per maggiori dettagli su questo aspetto si rinvia allo specifico

- argomento della Nota integrativa dedicato alle modalità di finanziamento degli investimenti;
Grado di copertura. Ciascuna spesa è stata associata alla corrispondente fonte di entrata. Si da atto, inoltre, che la successiva attivazione dell’opera, con l’assegnazione delle prestazioni di natura tecnica o intellettuale, avrà luogo solo dopo il completo reperimento del finanziamento previsto. L’intervento, infatti, deve essere coperto da opportune risorse fin dall’inizio, e questo, a prescindere dallo sviluppo temporale dei lavori (cronoprogramma) e dai tempi di assunzione dei relativi impegni;
- *Criterio d’imputazione.* Il finanziamento effettivo di ciascun investimento potrà derivare sia da poste accertate e interamente imputate nello stesso esercizio che da entrate accertate nell’esercizio ma imputate in esercizi successivi. Ciò premesso, costituiranno idonea copertura finanziaria, nel primo caso, le risorse accertate e imputate nello stesso esercizio, compreso l’avanzo di amministrazione deliberato a rendiconto e poi applicato a bilancio, mentre nel secondo, le entrate accertate nello stesso esercizio ma imputate negli anni successivi purché l’esigibilità dell’incasso dipenda dalla semplice manifestazione unilaterale dell’ente o da quella conclamata degli enti pubblici concedenti
- *Adegamento del crono programma.* L’intervento può essere realizzato nei tempi previsti oppure subire variazioni in corso d’opera dovute al verificarsi di situazioni non previste o preventivabili. Premesso ciò, se durante la gestione dovesse emergere uno scostamento tra la data presunta e quella di effettivo di avanzamento dei lavori, tale da comportare lo slittamento della previsione in un diverso esercizio, il necessario riallineamento contabile formerà oggetto di specifico provvedimento. L’adeguamento delle previsioni con l’andamento effettivo sarà effettuato con una variazione di bilancio che ricollocherà sia le previsioni di spesa che gli impegni eventualmente già assunti, con l’interessamento del fondo pluriennale.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese in conto capitale mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale o nell’eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

TITOLO	MACROAGGREGATO			PREVISIONI		
		2026	2027	2028		
2. Spese in conto capitale	202	171.000,00	34.500,00	28.500,00		
	203	10.300,00	6.300,00	6.300,00		
	205	-	-	-		
Spese in conto capitale	TOTALE	181.300,00	40.800,00	34.800,00		

ELENCO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO ANNO 2026

	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2026	f.do investimenti	ONERI DI URBANIZZAZIONE	CONTRIBUTI BIM BRENTA	SANZIONI AMM.VE EDILIZIE	CANONI AGGIUNTIVI BIM BRENTA	TOTALE
	PROGRAMMA 1 : SERVIZI GENERALI							
3.019	<u>INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA</u>							
20	edifici comunali	3.000,00					3.000,00	3.000,00
3.020	<u>ACQUISTO ARREDAMENTI E ATTREZZATURE</u>							
20	macchine ed attrezzature d'ufficio	2.000,00	2.000,00					2.000,00
21	acquisto software uffici comunali	2.000,00	2.000,00					2.000,00
3.900	spese per incarichi professionali oo.pp.	10.000,00	9.000,00		1.000,00			10.000,00
3.910	spese per incarichi professionali	5.000,00	5.000,00					5.000,00
	PROGRAMMA 3: SERVIZI ALLA PERSONA							
3.903	<u>CARATTERE GENERALE</u>							
28	varie associazioni (1)	2.000,00	2.000,00					2.000,00
3.239	attrezzature scuola infanzia	5.000,00	5.000,00					5.000,00
3.904	spese manifestazioni organizzate dal Comune	5.000,00	5.000,00					5.000,00
3.245	spese straordinarie scuola media di Strigno	1.000,00	1.000,00					1.000,00
	PROGRAMMA 4: SERVIZI TECNICI GESTIONALI							
3.019	<u>INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA</u>							
10	attrezzature e automezzi	4.000,00					4.000,00	4.000,00
30	acquedotto	3.000,00			3.000,00			3.000,00
40	fognatura	3.000,00			3.000,00			3.000,00
55	illuminazione pubblica	3.000,00			3.000,00			3.000,00
60	strade comunali	15.000,00		1.000,00	11.000,00	1.000,00	2.000,00	15.000,00
3.020	<u>ACQUISTO ARREDAMENTI E ATTREZZATURE</u>							
90	attrezzature cantiere comunale	2.000,00	2.000,00					2.000,00
	<u>TRASFERIMENTI GESTIONE ASSOCIATA CONSORZIO E CENTRALI DI RAVA</u>							
3.497	<u>CENTRALI DI RAVA</u>							
5	manutenzione straordinaria gestioni associate acquedotto di Rava	1.300,00					1.300,00	1.300,00
6	manutenzione straordinaria gestioni associate centrali di Rava e dei Ghisi	1.000,00					1.000,00	1.000,00
3.225	contributo straordinario VVFF	5.000,00	5.000,00					5.000,00
3.015	Realizzazione parcheggio lungo Via Don L. Morelli	100.000,00	100.000,00					100.000,00
3.690	segnalatica stradale e attrezzature complementari	3.000,00	3.000,00					3.000,00
3.699	manutenzione straordinaria parco fluviale	3.000,00					3.000,00	3.000,00
3.698	attrezzature ed arredo urbano	3.000,00	3.000,00					3.000,00
	TOTALE	181.300,00	144.000,00	1.000,00	21.000,00	1.000,00	14.300,00	181.300,00

ELENCO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO ANNO 2027

	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2027	f.do investimenti	ONERI DI URBANIZZAZIONE	SANZIONI AMM.VE EDILIZIE	CANONI AGGIUNTIVI BIM BRENTA	TOTALE
	PROGRAMMA 1 : SERVIZI GENERALI						
3.019	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA						
20	edifici comunali	2.000,00	2.000,00				2.000,00
3.020	ACQUISTO ARREDAMENTI E ATTREZZATURE						
20	macchine ed attrezzature d'ufficio	1.000,00	1.000,00				1.000,00
3.900	spese per incarichi professionali oo.pp.	5.000,00	5.000,00				5.000,00
3.910	spese per incarichi professionali	2.000,00	2.000,00				2.000,00
	PROGRAMMA 3: SERVIZI ALLA PERSONA						
3.904	spese manifestazioni organizzate dal Comune	3.000,00	3.000,00				3.000,00
3.245	spese straordinarie scuola media di Strigno	1.000,00	1.000,00				1.000,00
	PROGRAMMA 4: SERVIZI TECNICI GESTIONALI						
3.019	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA						
10	attrezzature e automezzi	2.000,00				2.000,00	2.000,00
30	acquedotto	2.000,00				2.000,00	2.000,00
40	fognatura	2.000,00				2.000,00	2.000,00
55	illuminazione pubblica	1.500,00	1.500,00				1.500,00
60	strade comunali	10.000,00		1.000,00	1.000,00	8.000,00	10.000,00
	TRASFERIMENTI GESTIONE ASSOCIATA CONSORZIO E CENTRALI DI RAVA						
3.497	manutenzione straordinaria gestioni associate acquedotto di Rava	1.300,00	1.300,00				1.300,00
5	manutenzione straordinaria gestioni associate centrali di Rava e del Ghisi	1.000,00	1.000,00				1.000,00
6	contributo straordinario VVFF	3.000,00	3.000,00				3.000,00
3.225	manutenzione straordinaria parco fluviale	2.000,00	2.000,00				2.000,00
3.699	attrezzature ed arredo urbano	2.000,00	2.000,00				2.000,00
3.698		2.000,00	2.000,00				2.000,00
	TOTALE	40.800,00	24.800,00	1.000,00	1.000,00	14.000,00	40.800,00

ELENCO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO ANNO 2028

	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2028	f.do investimenti	ONERI DI URBANIZZAZIONE	SANZIONI AMM.VE EDILIZIE	CANONI AGGIUNTIVI BIM BRENTA	TOTALE
	PROGRAMMA 1 : SERVIZI GENERALI						
3.019	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA						
	20 edifici comunali	2.000,00				2.000,00	2.000,00
3.020	ACQUISTO ARREDAMENTI E ATTREZZATURE						
	20 macchine ed attrezzature d'ufficio	1.000,00	1.000,00				1.000,00
3.900	spese per incarichi professionali oo.pp.	4.000,00	4.000,00				4.000,00
3.910	spese per incarichi professionali	2.000,00	2.000,00				2.000,00
	PROGRAMMA 3: SERVIZI ALLA PERSONA						
3.904	spese manifestazioni organizzate dal Comune	3.000,00	3.000,00				3.000,00
3.245	spese straordinarie scuola media di Strigno	1.000,00	1.000,00				1.000,00
	PROGRAMMA 4: SERVIZI TECNICI GESTIONALI						
3.019	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA						
	10 attrezzature e automezzi	2.000,00				2.000,00	2.000,00
30	acquedotto	2.000,00				2.000,00	2.000,00
40	fognatura	2.000,00				2.000,00	2.000,00
55	illuminazione pubblica	1.500,00				1.500,00	1.500,00
60	strade comunali	5.000,00		1.000,00	1.000,00	3.000,00	5.000,00
	TRASFERIMENTI GESTIONE ASSOCIATA CONSORZIO E CENTRALI DI RAVA						
3.497	manutenzione straordinaria gestioni associate acquedotto di Rava	1.300,00	1.300,00				1.300,00
5	manutenzione straordinaria gestioni associate centrali di Rava e dei Ghisi						
6	contributo straordinario VVFF	1.000,00	1.000,00				1.000,00
3.225	manutenzione straordinaria parco fluviale	3.000,00	3.000,00				3.000,00
3.699	attrezzature ed arredo urbano	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00
3.698		2.000,00	2.000,00				2.000,00
	TOTALE	34.800,00	18.300,00	1.000,00	1.000,00	14.500,00	34.800,00

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dalla Provincia e i trasferimenti dai Comuni, dal Bim Brenta e dai privati.

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti.

La corrispondente manifestazione di cassa è inoltre vincolata.

Per il dettaglio si rinvia alla sezione "Spese in conto capitale".

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;

2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nell'atto di indirizzo è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

FPV	PREVISIONI		
	2026	2027	2028
FPV - parte corrente	24.967,61	24.121,33	24.121,33
FPV - parte capitale	-	-	-

5.4 Rimborso di prestiti

Gli stanziamenti destinati alla restituzione dei prestiti sono stati allocati nell'esercizio in cui verrà a scadere l'obbligazione giuridica passiva e che corrisponde, in termini monetari, alla rata di ammortamento annuale.

Appartengono a questa classificazione il rimborso dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine (Macro.403/U).

Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti di bilancio, si sottolinea che:

- *Quota capitale*. Si tratta della restituzione dell'importo originariamente concesso secondo la progressione indicata dal piano di ammortamento, con la tempistica e gli importi ivi riportati. L'imputazione, senza alcuna eccezione, è stata effettuata nel rispetto del principio generale ed è collocata tra i rimborsi di prestiti;

- *Quota interessi*. È l'importo che è pagato all'istituto concedente, insieme alla restituzione della parte capitale, a titolo di controprestazione economica per l'avvenuta messa a disposizione della somma mutuata. La quota interessi, pur essendo imputata in bilancio con gli stessi criteri della quota capitale, è collocata, diversamente da quest'ultima, tra le spese correnti (Macro.107/U).

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese per rimborso di prestiti mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale, a cui pertanto si rinvia.

Nel corso del 2015, la Provincia Autonoma di Trento, in attuazione dell'art. articolo 1, comma 413 Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e dell'art. 22 della Legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (legge finanziaria provinciale 2015), per ridurre il debito del settore pubblico provinciale ha anticipato ai comuni le risorse necessarie per l'estinzione anticipata di mutui.

Diversamente dalle istruzioni fornite in passato, il Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento, con nota n. 130562 del 2 marzo 2018, fornisce nuove indicazioni in ordine alla modalità di contabilizzazione, sul bilancio di previsione 2018- 2020 e successivi, del recupero delle somme anticipate ai Comuni e destinate all'operazione di estinzione anticipata mutui, a partire dall'esercizio 2018, per un importo annuo di €. 6.544,72.= per nr. 10 anni.

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano ad €. 6.544,72.= per il 2026, €. 6.544,72.= per il 2027 ultima annualità.

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

TITOLO	MACROAGGREGATO	PREVISIONI		
		2026	2027	2028
4 Rimborso di prestiti	403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.544,72	6.544,72	0,00
TOTALE		6.544,72	6.544,72	0,00

5.5 Chiusura delle anticipazioni

Sono associate a questa casistica le operazioni di restituzione delle anticipazioni ricevute dal tesoriere/cassiere (macro aggregato 501/U) che si contrappongono all'analoga voce, presente tra le entrate del medesimo esercizio, destinata a comprendere l'acquisizione di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (tipologia 100/E). L'eventuale somma prevista in bilancio indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere richieste al tesoriere (entrate) per poi essere restituite, solo in un secondo tempo, dopo l'avvenuta registrazione contabile dell'operazione nel versante delle spese. Si tratta di movimenti che nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria non costituiscono un vero e proprio debito, essendo sorti per far fronte a temporanee esigenze di liquidità che dovranno essere chiuse entro la fine dello stesso esercizio.

Anche in questo caso, in assenza di deroghe al principio di riferimento, si applica la regola generale che impone di prevedere la spesa nell'esercizio in cui l'impegno diventerà effettivamente esigibile.

Il prospetto mostra la composizione sintetica relativa alla chiusura delle anticipazioni mentre il dettaglio (spese per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale, a cui pertanto si rinvia.

TITOLO	MACROAGGREGATO	PREVISIONI		
		2026	2027	2028
5 Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	501 Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	250.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTALE		250.000,00	200.000,00	200.000,00

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute dall'ente:

DENOMINAZIONE SOCIALE	CAPITALE SOCIALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.	9.553,40	0,51000%
Funivie Lagorai SPA	9.375.498,00	0,00129%
Dolomiti Energia Holding Spa	411.496.169,00	0,00049%
Primerio Energia Spa	9.938.990,00	0,06600%
Azienda per il Turismo Valsugana Soc. Coop.	53.000,00	1,89000%
Trentino Riscossioni Spa	1.000.000,00	0,00450%
Trentino Digitale Spa	8.033.208,00	0,00400%

I bilanci consuntivi delle società partecipate sono disponibili

<https://www.comune.bieno.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Enti controllati/Società partecipate/Dati società partecipate>

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO.

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

La legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali". L' art. 9 della Legge n. 243 del 24 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali, come eventualmente. Ai fini della specificazione del saldo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema. Per altre informazioni o dettagli si rinvia al DUP.

